

Capo  
Nicola  
Gargiulo

17  
88

N. 528/98 R.G.N.R.  
N. 676/98 R.G. G.I.P.

T R I B U N A L E D I M A T E R A  
Ufficio del Giudice per le udienze preliminari

VERBALE DI UDIERZA PRELIMINARE

L'anno 1999, il mese di novembre, il giorno 19,

presso : in Matera.

Innammi al Giudice per l'udienza preliminare  
Dott. Nicola BALICE assistito per la redazione del  
presente verbale in forma riassuntiva ai sensi  
dell'art. 140 comma 2 c.p.c., dall'Assistente  
Giudiziario Giuseppe ZAMPARELLA che, espressamente  
autorizzato, si avvale per la registrazione  
fonografica nonché dell'assistenza tecnica in  
materia di stenotipia della Soc. Coop.  
"STENOSPRINT" a r.l.;

In Camera di Consiglio, chiamati, nel procedimento  
penale n. 676/98, sono comparsi:

il Pubblico Ministero Dott.ssa Maria Cristina  
GARGIULO

Scostituto Procuratore della Repubblica,  
gli imputati:

IZZO Ferdinando - presente -

99

difesa di fiducia dall'Avv. N. BUCCICO e dall'Avv.

M. CATALDO, come da nomina che viene depositata  
all'udienza;

SALINARDI Rosa - assente -

difesa di fiducia dall'Avv. V. FAVALE (assente),  
sostituito di ufficio dall'Avv. M. DELFINO;

MAIORANA Antonio - presente -

difeso di fiducia dagli Avv. V. DONADIO e N.  
BUCCICO;

sono presenti le parti offese ORIOLI Giuseppe e  
FUINA Olimpia;

non sono comparse le parti offese ANDREOTTA  
Vincenzo e GIANNOTTA Antonia.

GUP - Il Giudice dà atto che in questo momento è  
stato depositato un certificato medico redatto  
dalla Dott.ssa Maria Cospito, datato 18 novembre  
1993, del seguente tenore: "certifico che in data  
adesso, alle ore 16:00, ho visitato l'Avv.  
Vincenzo Favale. L'ho trovato essere affetto da  
faringite acuta con febbre; è impossibilitato a  
muoversi..."; c'è un inciso che non si capisce,  
"...fino a tutta la giornata di domani, 19 novembre  
1993". Il Pubblico Ministero su questa  
certificazione?

100

Il Consiglio Regionale non ritenendo in sede di udienza preliminare l'impeditimento del difensore ma del suo imputato.

GUP - Le altre parti?

AVV. A. CATALDO - Aderiscono alla richiesta di rinvio per impeditimento del collega.

GUP - Il Giudice, rilevato che in sede di udienza preliminare l'impeditimento del difensore non costituisce motivo di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.p., rigetta l'istanza di rinvio e dispone procedersi oltre.

Alla scorsa udienza era stata anticipata la costituzione di parte civile che non era stata formalizzata. L'Avv. Autetta dovrebbe reiterarla. Si dà atto che l'Avv. Autetta, in rappresentanza dei coniugi Orioli e Fuina, avanza istanza di costituzione di parte civile nei confronti degli imputati Salinardi Rosa e Maiorana Antonio. Le parti vogliono interloquire sul punto?

P.M. - Nulla osserva.

AVV. BUCCICO - Nell'interesse di Maiorana, anche a nome del collega Donadio, faccio richiesta di esclusione della parte civile: come risulta pacificamente dalla imputazione rivoltata nei confronti del nostro assistito, all'epoca

101

brigadiere, Maiorana Antonio, costui risponde: "del delitto di cui egli artt. 81", non rilevo, "110", non rilevo, "479 in relazione all'art. 476 perché, in concorso tra loro, il primo", sarebbe Izzo Ferdinando, "in qualità di vicepretore, la seconda nella qualità di medico", sarebbe la Salinardi, "il tenore di ufficiale di Polizia Giudiziaria, concorrevano nella falsa attestazione, facente fede fino a querela di falso, con la quale si dava atto, in sano ai due verbali di ispezione redatti nell'occasione, della partecipazione alle operazioni ispettive...", che "costituiscono l'oggetto della contestazione additale sono specificamente indicate solo rispetto a queste, la difesa prende posizione, "consistenti nell'esame esterno dei due cadaveri, dunque Izzo Ferdinando e ci Maiorana Antonio, laddove, in realtà, ai suddetti, nel corso del compimento delle stesse operazioni ispettive, si trattenevano all'esterno della sala mortuaria dell'ospedale di Foligno dove avevano luogo, presentando ad esse la sola Salinardi". Quindi, il Maiorana risponde del reato di cui all'art. combinato 476, 479, soprattutto 479, tutto sommato, perché non avrebbe assistito al

102

comportamento di una mortale o le operazioni rispettive  
quella dell'esame estremo del cadavere. Il reato  
del quale risponde, è un reato di falso. Il bene  
protetto in via diretta ed esclusiva e soltanto  
alcune particolari circostanze in via sventuale  
verso altri soggetti del delitto di falso, se  
specificamente quello della tutela dell'interesse  
pubblica. Questo è l'oggetto giuridico del delitto  
di falso. C'è una giurisprudenza assolutamente  
pacifica. Quando andiamo ad esaminare la posizione  
dei signori che si sono costituiti partecivile, ci  
rendiamo conto che in via indiretta, in via diretta  
pacificamente non c'è assolutamente nulla, nessun  
collegamento, costoro possono assumere la veste di  
anche eventuali destinatari di un'azione  
suppostamente offensiva proposita, essere dal  
Maiorana. Non c'è, cioè, nessun collegamento fra la  
presenza o meno ad una operazione rispettiva e le  
conseguenze che potevano risultare in danno delle  
persone offese. Mancando questa ineliminabile  
circostanza di collegamento, non vi è titolo per  
l'ingresso della partecipativi in un processo del  
genere. Ritengo, addirittura, ma può darsi che mi  
spagli, che qui si tratti di quei tipici reflussi  
involtoranti delle cancellerie che hanno invitato

103

Le parti offese a prendere parte all'udienza preliminare, perché a mio modesto avviso, rispettato a questa ipotesi di reato di falso, le parti esclusivamente per il Maiorana e per questa specifica imputazione del Maiorana, cioè non aver assistito all'esame esterno del cadavere, non c'è titolo sicuro per le parti offese di costituirsì parte civile. Per cui, ne chiedo la esclusione.

GIUP - La parte civile è il Pubblico Ministero su questa richiesta?

AVV. ALLEGATTA - Naturalmente, dissento da quanto sostenuto dall'Avv. Buccico per due considerazioni: certo, ci rendiamo conto che si tratta di un reato, oggetto persona offesa e la collettività, perché è un reato contro la pubblica fede. Però, per consentire la costituzione di parte civile, occorre che la parte sia stata danneggiata, ai sensi dell'art. 74 del c.p.p.. A prescindere che nel decreto di citazione siano state indicate quali persone danneggiate ed è scritto a chiare lettere, ma noi da questo reato riconosciamo che abbiamo subito dei danni. Io non voglio entrare nel merito, ci atteniamo all'uditto di accusa. Perchè, se non fosse stato, almeno allo stato attuale, così come è

104

stato di monteaccod - reato di falso, si sarebbe fatto l'autopsia, si sarebbero accertate quali furono le cause, noi sosteniamo di omicidio, poi a vedere se era volontario o preterintenzionale e che, se si fossero fatte le ispezioni, gli accertamenti come prevede la legge, noi oggi non ci saremmo trovati qui e forse i coniugi Orioli, insieme alle altre persone danneggiate, avrebbero avuto le idee chiare, i fatti come si erano svolti. Allora, io dico che noi insistiamo nella costituzione di parte civile perchè è previsto dalla legge ed è consentito dal codice, perchè siamo persone danneggiate. Non siamo persone offese, siamo persone danneggiate e capiamo la differenza tra persone offese e persone danneggiate. Per cui, noi insistiamo nella nostra richiesta di costituzione di parte civile.

GUP - Il Pubblico Ministero ha da interloquire?

P.M. - Nessuna osservazione. In ordine all'ammissione della parte civile, non ne chiedo l'esclusione.

AVV. BUCCICO - Giudice, lo ho accettato con molta sotterfuga di rappresentare l'AVV. Izzo e il cognato dell'avvocato, Donadio, in questo processo, per una serie di particolari circostanze. E mi sono

105

decise ad accettare, quando mi sono mosso perfettamente conto che dalla imputazione contestata dall'Avv. Izzo e al Maiorana, nessun danno, neppure ipotetico, poteva derivare ai genitori che tanto hanno sofferto e tanto soffrono per la morte del proprio figlio in ordine al quale è giusto che loro facciano tutto quello che sia necessario fare. Il fatto che siano state indicate come una delle argomentazioni, punto dalla meno importante, nel decreto della richiesta di rinvio a giudizio come persone offese, nulla significa, perché ci può essere un errore per cui non fa fede quello che... Con questo sistema sarebbe la Cancelleria o il P.M. procedente ad indicare chi sono o non sono le persone offese e potremmo stralciare sette, otto articoli del c.p.p.. Ma non è questo! Noi ci dobbiamo attenere strettamente al capo di imputazione. Del resto, le argomentazioni in forza delle quali nei confronti del M.Ilo Maiorana, non può sussistere la costituzione di parte civile, ce lo ha fornito in questo momento il difensore delle parti offese nel momento in cui ha detto: "se fossero stati presenti, probabilmente sarebbe stata accertata

diversamente la causa della morte sarebbero stati compiuti altri reperimenti". E questo è un ragionamento del tutto illusorio ed ipotetico. Noi dobbiamo attenerci strettamente alla condotta che ci è stata contestata. La condotta che ci è stata contestata è questa: - non aver assistito dall'interno a determinate operazioni. Da questa conseguenza, in relazione a quello che risulta agli atti e al verbale così come è stato redatto, vi è un danno civilmente conseguibile per il soggetto che si identifica oggi come persona offesa? Secondo me non vi è assolutamente e siccome non vi è assolutamente, noi non possiamo tumefare un processo che si incentra su reati lessivi della pubblica fede, riproponendo processi che, invece, debbono essere probabilmente, possono essere con gli istituti previsti dal c.p.p., a cominciare dalla revisione, celebrati in altra sede. Per cui, l'opposizione viene ribadita.

GUP - Il Giudice si riserva.

#### IL GUP SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO

GUP - ORDINANZA: Il Giudice, sulla richiesta di esclusione della parte civile formulata dalla difesa di Maiorana Antonio, sentite le parti  
OSSERVA

*NOT*

Si è in dubbio che la fattispecie in relazione a cui è stata esercitata l'azione penale, artt. 478, 479, del codice penale, ha come oggetto giuridico la tutela della pubblica fede e non concorre con altro bene, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza. Occorre pertanto verificare se le persone offese indicate nell'editto accusatorio che hanno fatto richiesta di costituzione di parte civile, siano portatrici di un interesse qualificato al risarcimento del danno determinato dalla assurda condotta di falso ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice di procedura penale. A tal fine, è necessario stabilire, escluso pacificamente che dalla condotta ipotizzata sia potuto derivare un danno diretto e immediato, se ai sensi dell'art. 186 codice penale si sia in presenza di un danno indiretto di natura non patrimoniale, esibologicamente collegato alla fattispecie delittuosa di falso. Occorre, in altri termini stabilire se tale danno, una volta ritenuto esistente, non sia la risultanza del tutto occasionale ed accidentale del fatto reato. La prospettazione contenuta nella richiesta di costituzione di parte civile consente di

motivo quale guadagno di danno di natura morale, insomma si senti dell'art. 185 del codice penale, derivante dal mancato tempestivo accertamento della morte di Orioli Luca. Tale danno, è indubbiamente individuabile nel protrarsi di una vicenda giudiziaria che ha causato un probabile ed ulteriore rispetto alla morte nel congiunto, stato di sofferenza morale, tale da incidere sul regime di vita delle persone offese.

P.Q.M.

annette la costituzione di parte civile di Orioli Giuseppe e Fuina Olimpia.

La parola al Pubblico Ministero.

P.M. - Si riporta alla richiesta di rinvio a giudizio.

GUP - La difesa?

AVV. A. CATALDO - Noi dovremmo esibire un documento relativo alla planimetria dell'abitorio.

IL PUBBLICO MINISTERO PRENDE VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

P.M. - Il Pubblico Ministero nulla oppone.

GUP - Le altre parti?

DIFESA - Nulla osservano.

GUP - Il Giudice acquisisce il documento esibito in questa sede, relativi alla planimetria della sala

monografica proveniente dall'Ufficio Tecnico del comune di Pollicoro e recante data 16/4/99.

Prego, la parola civile.

AVV. AULETTA - Mi associo alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero.

AVV. A. CATALDO - In difesa di Izzo Ferdinando, unitamente all'Avv. N. Buccico, chiedo sentenza ai sensi dell'art. 425 del codice di procedura penale di non doversi procedere perché il fatto non sussiste e, in linea gradata, perché il fatto non costituisce reato.

AVV. BUCCICO - Chiedo l'assoluzione dell'imputato Ferdinando Izzo con provvedimento ex art. 425.

AVV. DONADIO - Mi riporto alle conclusioni esauritive dei miei colleghi.

AVV. SSA DELFINO - Chiedo l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

IL GIUDICE SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL G.U.P.

LE OPERATRICI

STENOSPRINT soc. Coop. a.r.l.  
Via De Sario, 21  
75100 MATERA Tel. 0848/7300178  
Partita IVA: 00538550773